



AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico prende avvio con le ISCRIZIONI degli alunni alle scuole di ogni istituto ordine e grado.

Si tratta di un **adempimento annuale** che assume la forma di una **CIRCOLARE MINISTERIALE** adottata, di norma, **tra dicembre e gennaio**.

Per l'a.s. 2013/2014 il riferimento è alla **C.M. N. 96 DEL 17 DICEMBRE 2012**

+ DISCIPLINA LE ISCRIZIONI

+ È DESTINATA ALLE FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, USR, REGIONI, EE.LL.

+ FISSA IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (**dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013**)



ISCRIZIONI

Per effetto del **D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012)**, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, **le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio** (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) **devono essere effettuate esclusivamente on line**.

Sono escluse dalla procedura di iscrizioni on line la **scuola dell'infanzia** e le **scuole paritarie** (per queste ultime la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa).



Le domande di iscrizione saranno accolte entro i limiti della **RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA** certificata dal Comune in relazione al numero delle classi e alla materiale capacità dei locali.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito della singola istituzione scolastica, sia previsto l'avvio di un ulteriore corso di studi, dovrà essere previamente accertata l'esistenza della disponibilità delle aule per il corso intero.



Sul tema della consistenza numerica massima delle aule ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza si segnalano due pronunce della giurisprudenza amministrativa:

- **CONS. STATO 28 ottobre 2010, n. 7648** che individua il parametro (**26 persone per aula**) per determinare il “massimo affollamento” ipotizzabile sui piani e complessivamente nell’edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d’esodo per la messa in sicurezza del personale;

Sullo stesso argomento si veda anche

- **TAR VENETO, III SEZIONE, 13 novembre 2008, n. 375.**



ALUNNI CON DISABILITÀ

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la **PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA PRESCELTA DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'ASL DI COMPETENZA corredata da:**

- **PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO DELL'ALUNNO DISABILE** redatto SECONDO IL MODELLO DELL'ICF (D.G.R. n. 34 – 13176 del 1 febbraio 2010 avente ad oggetto le indicazioni operative per la trattazione dei casi nuovi di allievi con disabilità e per l'aggiornamento delle diagnosi previsto al passaggio da un ordine di scuola ad un altro; a livello provinciale si veda la Circolare UST n. 32 del 8/02/2013)

Tuttavia, nell'attuale fase di progressivo adeguamento al nuovo modello ICF, **permangono ancora casi** nei quali la procedura di accertamento avviene secondo il vecchio modello con **DIAGNOSI FUNZIONALE, RELAZIONE OSSERVATIVA E PROFILO DINAMICO FUNZIONALE** prevista dalla precedente Circolare Regionale 11/SAP/95.



GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDEXENZA

Ferma restando la necessità di presentare **una sola domanda di iscrizione**, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, all'atto dell'iscrizione, possono indicare **in subordine fino ad un massimo di due istituti di proprio gradimento**.

La gestione delle richieste di iscrizione in eccedenza avviene in base a **CRITERI DI PRECEDENZA DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO** che **DEVONO** essere stati pubblicati prima del 21 gennaio 2013 mediante affissione all'albo, pubblicazione sul sito web e predisposizione di apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.

I criteri di precedenza debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a titolo esemplificativo, quello della viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.



Il **10 MARZO** si concluderanno definitivamente le operazioni di gestione delle iscrizioni a carico delle scuole.

A PARTIRE DALL'11 MARZO sarà possibile monitorare le iscrizioni con contemporanea apertura al SIDI delle funzioni **per l'accoglimento** delle domande oppure - nel caso in cui non ci sia disponibilità di posti - **per il loro smistamento** alle scuole indicate in subordine dalle famiglie (Nota MIUR del 22 febbraio 2013).



PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

Il Regolamento recante il nuovo assetto dei **CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI** (**D.P.R. n. 263/2012**) è stato pubblicato nella *Gazz. Uff. n. 47* in data **25 febbraio 2013**.

Tali istituzioni sono destinate ad accogliere gradualmente tutti i corsi serali per la formazione degli adulti (ex Centri Territoriali Permanenti).

Al momento si attendono le **Linee guida** che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il MEF, dovrà adottare per definire le modalità del passaggio al nuovo ordinamento.



In attesa delle disposizioni attuative

Il **TERMINE DI SCADENZA** per la presentazione delle domande di iscrizione resta il
31 MAGGIO 2013

La domanda di iscrizione va presentata in

FORMA CARTACEA

con esclusione della procedura on line (C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012).



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino*

INTRODUZIONE GENERALE

-Marzo 2013-

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

**CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL I CICLO
(INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO)**



LA COMPETENZA IN MATERIA DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA È DELLA REGIONE

I PARAMETRI REGIONALI:

(Delibera del Cons. regionale n. 184 del 27 luglio 2012 p.to 3.2)

- a **LIVELLO PROVINCIALE** la **media** degli iscritti deve tendere a **1.000** per istituto;
- Per acquisire l'autonomia gli istituti comprensivi devono essere costituiti con almeno **600 ALUNNI**, ridotti a **400** **PER LE ISTITUZIONI SITE NEI COMUNI MONTANI, NELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA SPECIFICITÀ LINGUISTICHE.**
- Non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato a istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore al parametro suindicato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Art. 1, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81**_Criteri e parametri relativi al dimensionamento della rete scolastica;
- **Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2009** che ha attribuito la materia del dimensionamento della rete scolastica alla competenza legislativa concorrente delle Regioni con ciò escludendo l'intervento della potestà regolamentare statale.
- **D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. L. 15 luglio 2011, n. 111 (art. 19, commi 4 e 5)** – Fissazione dei parametri per il riconoscimento dell'autonomia scolastica
- **Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, commi 69 e 70)**_Variazione della soglia minima di alunni per il riconoscimento dell'autonomia scolastica
- **Corte Costituzionale sent. n. 147/2012** Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 19, comma 4, cit.
- **D.G.R. n. 164 del 28 dicembre 2012** _ Annualmente le Province, sentiti i comuni e le comunità locali, predispongono il piano di dimensionamento e lo trasmettono alla Regione che lo approva in via definitiva con una **delibera della Giunta** per poi trasmetterlo all'Ufficio scolastico regionale per i dovuti adempimenti.



DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DI ISTITUTO

La normativa vigente prevede che la stabilizzazione della pianta organica funzionale allo svolgimento delle lezioni e all'erogazione dei relativi servizi amministrativi avvenga con la determinazione dell'**ORGANICO DI DIRITTO**.

L'eventuale ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DI DIRITTO ALLE SITUAZIONI DI FATTO può riguardare **solo situazioni eccezionali e del tutto residuali** che, in quanto tali, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.



IL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANICO DI DIRITTO;

1. IL MIUR (DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE) provvede annualmente con **Decreto Interministeriale** - adottato, di norma, nel mese di marzo - a dettare le disposizioni in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico di personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
2. **In sede di elaborazione del piano di assegnazione dell'organico regionale alle singole province la Direzione Regionale deve coinvolgere le Regioni e gli ee.lla**, anche nell'ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e la localizzazione delle istituzioni scolastiche.
3. **RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA A LIVELLO PROVINCIALE**
4. Determinazione delle risorse di organico **A LIVELLO DI SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**



Il **Direttore Generale** normalmente delega agli **UST** la **determinazione dell'organico di diritto**, per tutti gli ordini e gradi.

La definizione dell'organico di diritto deve essere effettuata nel **pieno rispetto del budget provinciale assegnato**, delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale sulla determinazione dell'organico di diritto, nonché dei criteri individuati in sede di accordo con gli ee.ll.

La **DGR** mediante **gli UST** procede alle **verifiche e ai controlli (MONITORAGGI)** dei dati inseriti al SIDI.



Il **NUMERO DELLE CLASSI** costituisce il **parametro fondamentale** per la determinazione delle dotazioni organiche a livello di singole istituzioni scolastiche e deve basarsi su dati oggettivi e previsioni attendibili.

In sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto,
l'eventuale incremento del numero delle classi è disposto dai dirigenti scolastici, previa autorizzazione del Direttore Generale che, per questo, delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali.

Analogamente, il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare all'UST l'eventuale soppressione del numero delle classi intervenuta per effetto della diminuzione degli alunni.



POSTI IN DEROGA **(DI SOSTEGNO)**

Alla dotazione complessiva di posti assegnata dal MIUR per il sostegno **possono essere aggiunti eventuali posti in deroga** **DA AUTORIZZARE DA PARTE DEI DIRETTORI GENERALI** a seguito di

- ATTENTA VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
- CONFRONTO CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
- INFORMATIVA ALLE OO.SS. DI CATEGORIA



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge n. 244/2011**_Art. 1, comma 411, lett. c (Finanziaria per il 2008)_L'incremento del numero delle classi è possibile solo in casi eccezionali connessi all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto a quanto previsto a livello di organico di diritto;
- **D.l. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008** (art. 64) _ Previsione nell'arco del triennio 2009/2011 del **contenimento della consistenza di organico del personale docente** ed ATA;
- **D.l. n. 98/2011 conv. L. 111/2011** (art. 19, VII comma): a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;